



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Sede di Direzione - via S. Francesco d'Assisi n. 35 NICHELINO
tel. 0116806837 Fax 0110589878 e-mail: sian@aslto5.piemonte.it
Posta Certificata ASL TO 5: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza S. Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

Prot. N°48807

Nichelino, 15/12/2014

Ai Titolari degli Stabilimenti
con attività prevalente all'ingrosso
(produzione e vendita)

**Oggetto: Richiesta pagamento tariffe D.lgs 194/08 – art. 10 comma 4 ed Allegato A Sez. 6.
Trasmissione autodichiarazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione .**

Alcuni operatori alimentari sono tenuti a versare alle ASL una tariffa annua forfettaria che ha lo scopo di coprire i costi relativi ai controlli ufficiali svolti dagli ispettori delle ASL stesse (Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194).

L'ottemperanza a tale adempimento è sotto la totale responsabilità dell'operatore alimentare e non è previsto che la Pubblica Amministrazione rammenti al cittadino l'esistenza di tale obbligo, come ribadito dalla Regione Piemonte con determinazione n. 313 del 17/06/2009, in particolare nel V comma punto 2, che recita:

“

- *il versamento delle tariffe previste all'Allegato A – sezione 6 - sia effettuato a prescindere dal ricevimento di una specifica richiesta da parte dell'Asl territorialmente competente poiché i soggetti destinatari di tali obblighi sono già identificati dal Decreto medesimo e dalla circolare n. 11000 del 17/04/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;*

.....”

Nonostante quanto sopra ci facciamo carico di rammentarvi, in occasione della prima scadenza del pagamento (per la Vostra ditta anno 2013 o anno 2014), che, in base alle informazioni in nostro possesso, la Vs. impresa è soggetta al pagamento degli oneri previsti da tale Decreto.

Inoltre, Vi informiamo che agli atti non risulta che abbiate provveduto ad uno o più versamenti da Voi dovuti.

Oltre a tutto ciò si informa che la Regione Piemonte, per agevolare comunque le Imprese, ha pubblicato l'insieme completo di leggi, circolari, deliberazioni e allegati sull'argomento, al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/alimenti/controlli-ufficiali/1261-modalita-di-rifinanziamento-dei-controlli-sanitari-ufficiali-in-attuazione-del-regolamento-ce-n-8822004-applicazione-dlgs-1942008>

Dal canto nostro forniamo qui di seguito una breve guida che ha lo scopo di facilitare le Imprese ad interpretare le norme e a determinare, quindi, se sono soggette all'obbligo, ed anche qual'è l'importo da versare e come versarlo.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE S.C.I.A.N.
Dott. C. Maggi

Allegati:

- guida per l'applicazione del D.lgs 194/08;

GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D. Lgs 194/08

Allegata alla lettera prot. del

SCADENZA DEL PAGAMENTO

I versamenti devono essere effettuati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (art. 10 comma 4 D.lgs 194/2008).

Inoltre, secondo l'art. 10 comma 5 dello stesso decreto, in caso di inadempimento, si applicano le procedure per la riscossione coattiva; trascorsi poi 60 giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento, l'importo è maggiorato del 30%, oltre agli interessi legali.

Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo indica che quanto previsto dal precedente comma 5 si applica anche quando i pagamenti previsti entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (comma 4) non vengono effettuati.

COME DETERMINARE SE SI RIENTRA NELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO.

Consultare il D.lgs 194/08, allegato A, tabella sezione 6 (di cui si allega copia), definizione tra parentesi nel titolo della prima colonna a sinistra (tale definizione dice letteralmente "*attività prevalente ingrosso*") e, nella stessa tabella, dalla undicesima riga in poi (da "*centri di cottura*" compresi, individuare la propria attività tra quelle elencate)

Consultare inoltre la circolare ministeriale n. 11000-P- 17/04/2009 allegato A sezione 6 secondo capoverso che spiega il significato della dizione "*attività prevalente ingrosso*".

La circolare spiega che con il termine di "*attività prevalente ingrosso*" si intende... "*l'attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%*". Qualora uno stabilimento svolga diverse tipologie di attività nel settore alimentare, si applica un'unica tariffa relativa all'attività prevalente.

Occorre inviare ogni anno alla ASL la "dichiarazione dell'entità produttiva ai fini del calcolo della tariffa dovuta" (in allegato alla presente).

Attenzione: alcune delle ditte tenute al pagamento potrebbero svolgere, in un determinato anno, la loro attività anche al dettaglio in modo così consistente da superare l'entità della attività all'ingrosso e tutto ciò nonostante che la Denuncia di inizio attività /autorizzazione indichi che si tratta di attività all'ingrosso.

In questo caso una ditta registrata come ditta operante all'ingrosso, svolge la propria attività prevalentemente al dettaglio e quindi dovrebbe essere esente per quell'anno.

Per risolvere il problema la norma offre la possibilità di far presente la propria esenzione a causa della attività prevalente al dettaglio indicandola nella "dichiarazione dell'entità produttiva ai fini del calcolo della tariffa dovuta" che ogni anno deve essere inviata all'ASL" (in allegato alla presente).

Nel caso che lo svolgimento di attività prevalente al dettaglio coincida con una variazione della attività (che si trasforma da attività all'ingrosso in attività al dettaglio) occorre presentare al SUAP nuova Notifica Inizio Attività (NIA) per segnalare la variazione dell'attività e **non sarà più necessario**, in seguito, effettuare pagamenti ed inviare la "dichiarazione dell'entità produttiva ai fini del calcolo della tariffa dovuta".

La circolare citata spiega anche che non sono soggetti al pagamento i "produttori primari", precisando che si tratta di coloro che rientrano nella definizione data dalle linee guida al Reg. CEE 852 del 2004 che per Vs comodità riportiamo qui seguito come indicato dalla lettera della Regione prot. 34339 del 26 /11/2010 che citeremo anche in seguito (in pratica si tratta di coloro che producono e intervengono sui propri prodotti senza modificarne la natura) .

“.....il ” Reg. (CE) 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Esso si applica al trasporto di animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento”

e nello specifico si proseguiva definendo la produzione primaria come:

“tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e compresa la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici”.....”

Consultare inoltre la lettera della Regione prot. 34339 del 26 /11/2010 utile per comprendere l'origine della esenzione degli imprenditori agricoli.

La lettera spiega che tale esenzione è stata introdotta nel 2010 dalla Legge 96/2010 che all'art. 48, comma 5, introduceva un nuovo comma 3 bis all'interno dell'art. 1 del D.lgs. N. 194/2008 che, così modificato, recita:

“sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile”

Inoltre la stessa lettera illustra il contenuto dell'articolo 2135 del codice civile nella sua ultima versione (D.lgs n°228 del 18/5/2001) che riportiamo qui di seguito per VS comodità.

“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale o forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

In sintesi, **oltre ai produttori primari, risultano esentati anche gli imprenditori agricoli** che sono coloro che effettuano, su prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del **proprio fondo**, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione successive alla produzione primaria (es. produzione di vino, produzione di conserve vegetali e di frutta e molini industriali).

Dal punto di vista pratico:

- il produttore primario non deve inviare all'ASL nessuna dichiarazione di esenzione.
- l'imprenditore agricolo, per autocertificare la propria posizione al fine di essere esentato, deve inviare alla scrivente ASL una sola volta la “dichiarazione sostitutiva di certificazione” allegata alla presente. Per gli anni successivi risulterà automaticamente esonerato.

COME DETERMINARE L'AMMONTARE DELL'ONERE.

1. Consultare il D. L.gs 194/08, allegato A, tabella sezione 6, dalla undicesima riga in poi (centri di cottura compresi); per determinare correttamente l'entità della fascia produttiva (A, B o C). Riferirsi anche alla circolare n. 11000-P- 17/04/2009 che dà indicazione applicative che servono, in pratica, ad interpretare correttamente quanto indicato nella tabella prima citata.

Attenzione: una volta determinato che la propria attività rientra nell'applicazione del D. L.gs 194/08 perché è superiore al 50% nel campo della attività all'ingrosso rispetto alla attività al dettaglio, il volume da conteggiare deve essere quello *"complessivo"*, che tiene conto cioè anche della parte prodotta al dettaglio, come indicato nella circolare n.11000-P, in questione, al titolo "allegato A", sezione 6;

2. Maggiorare la somma individuata del 20%, previsto dall'art. 11 comma 1 del D.lgs 194/08.
3. Maggiorare la somma individuata dello 0,5%, contributo previsto dall'art. 11 comma 4 dello stesso Decreto.
4. Riassumere quanto determinato compilando l'apposita "dichiarazione dell'entità produttiva ai fini del calcolo della tariffa dovuta" (allegata a questa lettera), che **dovrà essere trasmessa obbligatoriamente al nostro Servizio**, unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato e alla copia della carta di identità.

COME VERSARE QUANTO DOVUTO.

La modalità di versamento è la seguente:

bonifico sul Conto corrente bancario n. 1000/300030 presso Banca San Paolo filiale 0228 Piazza Cavour n. 8 – 10023 Chieri (TO).

IBAN IT84 T030 6930 3601 0000 0300 030

intestato a:

ASL TO5 Azienda Sanitaria Locale TO5 Chieri - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, Piazza Silvio Pellico n. 1 – 10023 CHIARI (TO)

Nella causale del bonifico specificare "Decreto Legislativo 194/08" - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;

COME DARE COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO E/O DELLA PROPRIA POSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'OBBLIGO.

Inviare alla scrivente Struttura Complessa:

- copia della ricevuta del bonifico bancario;
- originale della "dichiarazione dell'entità produttiva ai fini del calcolo della tariffa dovuta scaricabile **nell'Area I Servizi per Cittadini, sezione modulistica Area Alimenti** <http://www.aslto5.piemonte.it/servizi-per-i-cittadini/modulistica/area-alimenti.html>;
- copia fotostatica di un documento di identità;
- originale della "dichiarazione sostitutiva di certificazione", se ricorre il caso.

Si richiama ancora l'attenzione su:

- la necessità di inviare comunque la "dichiarazione dell'entità produttiva ai fini del calcolo della tariffa dovuta", anche se la Vs. ditta rientra nel caso di esenzione previsto per attività all'ingrosso che si svolge, **solo per l'anno in corso**, prevalentemente al dettaglio;
- la necessità di inviare la "dichiarazione sostitutiva di certificazione" solo una prima volta per certificare la propria posizione di "imprenditore agricolo".